

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI CHE ARRECANO INTRALCIO AL TRAFFICO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6, 7, 157, 158 E 159 DEL CODICE DELLA STRADA.



Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio comprende l'organizzazione e la gestione in forma diretta, o mediante affidamento in concessione ai sensi dell'art.159 C.d.S., del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli che arrecano intralcio al traffico ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 159 del Codice della Strada, nel territorio del Comune di Viterbo, ed in particolare: 1) la fase della rimozione del veicolo su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del D.to L.vo n. 285/92; 2) quella del trasporto del veicolo presso il deposito individuato; 3) quella del deposito e della custodia giudiziale del veicolo; 4) quella della restituzione, alienazione o distruzione del veicolo. La ditta aggiudicataria si obbliga a tenere ferme ed invariate le percentuali offerte in sede di gara per due anni dalla data di aggiudicazione e deve essere in possesso dei requisiti tecnico amministrativi previsti dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ed avere la disponibilità di automezzi con caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del citato D.P.R..

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

In via del tutto presuntiva il valore complessivo dell'appalto per l'intero periodo di vigenza contrattuale viene ipotizzato in Euro 88.364,18(ottantottomilatrecentosessantaquattro/18) al netto di IVA.

Per valore complessivo dell'appalto si intende la previsione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie da incassarsi da parte dell'ente, nel corso dell'intero periodo di vigenza contrattuale.


ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio oggetto dell'appalto è stabilita in 2(due) anni decorrenti dalla data della firma della stipula del contratto.

ART. 4 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt.38 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e secondo il criterio di cui al R.D. n.827 del 23 maggio 1924, art. 73 lett. c) ed art. 76, ovvero al concorrente che presenterà la maggior offerta percentuale del corrispettivo

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione



spettante al Comune di Viterbo, nella misura almeno del 15%(quindicipercento) degli incassi effettuati nell'espletamento dell'attività.

Gli operatori offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

Si procederà all'espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nel relativo disciplinare di gara.

La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, dettagliata nel relativo disciplinare, dovrà comprendere le dichiarazioni previste all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART.6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti o ditte concorrenti, ai sensi dell'art.354, comma 1°, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 od equivalente titolo autorizzatorio;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della UE;
- c) età non inferiore ad anni 21;
- d) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- e) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- f) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- g) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- h) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto del presente appalto;
- i) disponibilità di almeno tre veicoli con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 159 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/1992 regolarmente omologati;
- j) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;



- k) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile, per massimali indicati dal D.M. 401/98 art. 4.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il servizio di rimozione dei veicoli dovrà essere assolto con autoveicoli ad uso speciale così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) aventi le caratteristiche costruttive e funzionali indicate nell'appendice IV al Titolo I dello stesso D.P.R.; in particolare il veicolo destinato alla rimozione ovvero almeno uno dei veicoli, qualora la ditta aggiudicatrice disponga di più mezzi, deve avere dimensioni tali da poter circolare agevolmente nelle strade del centro storico del capoluogo.

La ditta aggiudicatrice, per assolvere con velocità alle attività di rimozione, dovrà disporre di almeno n. 3 autoveicoli ad uso speciale.

ART. 8 TEMPI E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla messa in opera del servizio dalla data di stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria come previsto all'art. 354, comma 1, del D.P.R. n. 495/92 dovrà essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 o equivalente titolo autorizzatorio.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a produrre le prescrizioni tecniche dei veicoli e copia delle formalità di omologazione previste all'art. 354, comma 2, del D.P.R. n. 495/92.

La ditta aggiudicataria deve essere in possesso dei seguenti requisiti previsti all'art. 354, comma 1°, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Il servizio di custodia, dovrà essere espletato all'interno di un'area adeguatamente recintata per tutta la sua estensione e locali con superficie minima che consenta il contemporaneo ricovero di un adeguato numero di veicoli e la rimessa dovrà essere ubicata nell'ambito del territorio del capoluogo comunale nell'area ricompresa in un cerchio di km 5 di raggio, con centro localizzato in Piazza del Plebiscito, come da planimetria allegata, stante che il trasgressore dovrà corrispondere, ai sensi delle previsioni del decreto del 4 settembre 1998, n. 401, le spese di rimozione alla ditta aggiudicataria anche in riferimento alla tratta chilometrica percorsa dal luogo di rimessa a quello di rimozione e conforme alle normative vigenti in materia.



Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

L'orario ordinario per le operazioni di rimozione e trasporto è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni della settimana. L'orario di apertura al pubblico del deposito per il ritiro dei veicoli è fissato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle ore 20,00 dei giorni feriali. Nel caso vengano richiesti interventi in casi particolari, oltre gli orari previsti, la ditta deve dare la propria disponibilità e procedere a quanto richiesto. Nelle ore notturne e nei giorni festivi si provvederà, in caso di richiesta telefonica da parte del Comando di P.L., a restituire il veicolo in deposito al legittimo proprietario.


Le operazioni di rimozione saranno disposte e dirette dalla Polizia Locale o da personale abilitato ai sensi degli artt. 17, cc. 132 e 133 L. 15/05/1997, n. 127 e art. 68, c. 3 L. 23/12/1999, n. 488; la comunicazione del mezzo da rimuovere sarà data per il tramite del Comando di P.L. al quale, una volta rimosso il veicolo e trasportato presso il deposito, dovranno essere comunicati a cura del personale dipendente, tutti i dati al fine della registrazione delle operazioni di rimozione.

L'intervento dovrà essere eseguito in maniera tempestiva e comunque non oltre 30 minuti dall'avvenuta richiesta. Qualora nel corso delle operazioni di rimozione, lo stesso veicolo sia aperto, la Polizia Locale redigerà apposito verbale dal quale risulteranno gli oggetti rinvenuti a bordo del veicolo medesimo; dovrà essere redatto anche preciso verbale di rimozione dove dovranno essere evidenziati i danni preesistenti alla carrozzeria. Nel caso in cui il proprietario sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione dello stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione, delle quali va rilasciata ricevuta da parte della ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui il conducente del veicolo si opponesse alla rimozione ad operazioni iniziate mediante reingresso nell'abitacolo, la Polizia Locale, dopo avergli fatto presente le conseguenze penali a cui può andare incontro, provvederà a riferire i fatti al Comando per essere comunicati alla competente Autorità Giudiziaria. Il contravventore è tenuto in ogni caso a corrispondere alla ditta aggiudicataria la tariffa prevista a copertura delle spese per lo spostamento del carro-attrezzi.

I veicoli dovranno essere rimossi con cura e con modalità atte ad evitare danni di qualunque natura ed entità, fermo restando la totale, completa ed esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria che dovrà contrarre apposita polizza assicurativa.

I mezzi rimossi dovranno essere trasportati presso il deposito. La restituzione dei mezzi rimossi custoditi dovrà essere effettuata a cura della ditta aggiudicataria ai legittimi proprietari o a persona da quest'ultimi formalmente delegata (in casi diversi contattare, preventivamente, il Comando di P.L.); per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe previste. Della avvenuta restituzione



Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode. Alle dette spese si applica il comma 3° dell'art.2756 del Codice Civile.

Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito o riconsegnati ovvero per gli interventi a vuoto, la ditta provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi.

La ditta aggiudicataria, al termine del servizio giornaliero di rimozione veicoli, darà comunicazione a mezzo fax al Comando di Polizia Locale dei veicoli giacenti presso il deposito autorizzato affinché il Comando di P.L., possa dare immediata comunicazione alla Questura allo scopo anche di accertare se trattasi di veicolo risultante oggetto di furto, nel caso in cui il veicolo risulti oggetto di furto, si provvederà a notificare le competente Autorità Giudiziaria per l'autorizzazione alla restituzione del veicolo al proprietario senza nulla pretendere dal medesimo per il trasporto e custodia; trascorsi dieci giorni dalla comunicazione al proprietario dell'avvenuto ritrovamento verrà applicata la tariffa di custodia giornaliera.

La ditta aggiudicataria è designata quale responsabile del trattamento dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

In caso di mancato ritiro dei veicoli entro sei mesi a partire dal giorno della rimozione, verrà notificata al proprietario, con due diffide a distanza di quindici giorni ciascuna, mediante raccomandata a/r, l'obbligo del ritiro del veicolo. trascorsi complessivamente 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima diffida, si potrà, per il soddisfacimento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché per quelle da rimborsarsi al Comune, vendere il veicolo stesso, secondo le norme stabilite per il recupero dei crediti privilegiati (c.c. artt. 2756, 2761, 2797, 2798). Nessun rimborso è dovuto alla ditta aggiudicataria da parte dell'Amministrazione Comunale di Viterbo nel caso in cui il ricavato della vendita eseguita sia inferiore alle spese di rimozione e custodia, secondo le tariffe stabilite; la somma ricavata dalla vendita, eccedente le spese di trasporto e custodia, dovrà essere versata all'Amministrazione Comunale, che provvederà ad informare il proprietario del veicolo.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di poter rimuovere anche mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali.

La rimozione e lo spostamento dei veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale dovrà avvenire a titolo gratuito ovvero senza alcun onere da parte dell'Ente. Lo stesso dicasi per i

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione



veicoli oggetto di furto, per gli spostamenti a vista di veicoli che espongono contrassegni intestati a persone diversamente abili e per le rimozioni o spostamenti da effettuarsi per motivazioni di ordine pubblico o pubblica incolumità e per le categorie di cui all'art. 354 comma 4 del D.P.R. n. 495/92.

ART. 9 TARIFFE DA APPLICARSI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Le tariffe relative alle spese di intervento, rimozione e custodia da applicare sono previste dal Decreto 4 settembre 1998, n.401, concernente il Regolamento recante norme per la destinazione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione, con gli eventuali aggiornamenti annuali praticati, ai sensi dell'art.397, 4° c. C.d.S. e dell'art.3 del Decreto 4 settembre 1998, n.401, da parte del Comune di Viterbo; le tariffe previste, aggiornate a tutto l'anno 2016, da addebitarsi ai trasgressori o responsabili in solido, risultano:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

- a) diritto di chiamata Euro 14,33
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 21,50
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) Euro/km 3,08

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- a) diritto di chiamata Euro 17,90
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 35,84
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) Euro/km 3,58

C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t: si applicano le tariffe della lettera b) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

D) Per la rimozione di ciclomotori e motocicli per le sole le tariffe relative al punto b), le stesse dovranno ammontare ad €. 15,52.

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B), C) del presente articolo



Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo; orario notturno(22,00/06,00) o giornata festiva(domenica e festività infrasettimanali) aumento del 30% delle tariffe previste;

se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

Se l'interessato sopraggiunge dopo l'arrivo del carro-attrezzi ma prima dell'inizio delle operazioni di rimozione dovrà corrispondere soltanto il diritto di chiamata;

per la concessione del servizio la ditta aggiudicataria corrisponderà al Comune di Viterbo il corrispettivo di almeno il 15% (quindicipercento) degli incassi effettuati nell'espletamento dell'attività.

Art. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta affidataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa affidataria deve dotare ogni veicolo adibito al servizio di cui al presente disposto, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a quelli previsti dal D.M. 401/98 e secondo la rivalutazione Istat.

L'affidatario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero subire i veicoli dati in custodia a causa di eventi meteorologici, incendio, atti vandalici, per un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00(unmilione/00), mentre per la casistica furto un massimale non inferiore a €. 200.000,00(duecentomila/00).

Le polizze assicurative devono avere durata non inferiore al periodo di affidamento del servizio.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione



Comune di Viterbo, a partire dal 1° anno di attività, fino al limite dell'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente. Le competenze spettanti al Comune di Viterbo verranno liquidate dalla ditta aggiudicataria ogni trimestre.

ART. 17 VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La Stazione Appaltante procederà a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria.

I pagamenti verranno corrisposti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Eventuali irregolarità verranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro.

ART. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci alle dipendenze della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge e del C.C.N.L., nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro.

Nel caso di accertata inadempienza dell'impresa circa gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro, l'Amministrazione comunale, a garanzia di tale inadempienza, procederà ad una trattenuta del 20% dei pagamenti in corso e futuri.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non verrà accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per quanto sopra l'impresa non potrà opporre eccezione alcuna all'Amministrazione Comunale, neanche a titolo di risarcimento danni.

ART. 19 ORDINI DI SERVIZIO – VIGILANZA

L'Amministrazione, a mezzo del Comando di Polizia Locale, esercita il controllo sull'osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento del servizio.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione



L'Amministrazione Comunale resterà sollevata da qualsiasi responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio.

ART.12 PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori", ovvero "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.

La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

La ditta deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento dei corsi di addestramento previsti a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

La ditta è tenuta, inoltre, a presentare alla Stazione appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

ART. 13 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, l'impresa appaltatrice è tenuta altresì, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio. Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un tempo

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione



0

massimo di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e la ditta.

ART. 14 CORRISPETTIVI A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE

Come corrispettivo delle prestazioni fornite dalla ditta appaltatrice i proventi della gestione inerenti al servizio di cui al presente capitolato sono di spettanza esclusiva della ditta aggiudicataria, al Comune spetterà un corrispettivo fissato almeno nel 15%(quindicipercento) degli incassi effettuati nell'espletamento dell'attività.

ART. 15 CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto di appalto sarà stipulato secondo la vigente normativa in materia.

Qualora risultino procedimenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si estingue "ope legis". In caso di riunione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

La prestazione dovrà essere effettuata anche in pendenza del contratto come previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà altresì garantire le attrezzature fornite per tutta la durata del contratto.

E' vietata, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la cessione del Contratto.


Tutti i documenti e certificati presentati dall'impresa aggiudicataria saranno trattenuti dalla stazione appaltante.

Saranno a carico dell'assuntore le spese di contratto, bollo, registrazioni, copie, quietanza, diritti fissi di segreteria e di scritturazione.

ART. 16 PAGAMENTI

I proventi della gestione inerenti al servizio di cui alla presente convenzione sono di spettanza esclusiva della ditta aggiudicataria. Per la concessione del servizio la ditta aggiudicataria corrisponderà al Comune di Viterbo il corrispettivo di almeno il 15% degli incassi effettuati nell'espletamento dell'attività. Il corrispettivo potrà essere adeguato annualmente da parte del

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione



Art. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali delle imprese partecipanti saranno conservati nelle banche dati del Comune di Viterbo quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta aggiudicataria partecipante l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7 e 14 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, secondo le modalità riportate dalle relative disposizioni.

ART. 21 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal contratto è facoltà del Comune disporre la decadenza della ditta aggiudicataria dall'incarico.

In particolare la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dalla gestione:

- 1) in caso di fallimento;
- 2) in caso di cessione del servizio;
- 3) in ogni caso di grave e colpevole impedimento degli obblighi imposti dal contratto, dopo che il Comune abbia affidato la ditta aggiudicataria a sanare l'impedimento entro un congruo termine e la ditta aggiudicataria stessa non via abbia provveduto, con particolare riferimento alle seguenti cause:

_applicazioni di tariffe difformi da quelle convenute

_sospensione dell'espletamento del servizio od interruzione temporanea di questo senza giustificato motivo.

In tutti i casi la cauzione versata dall'impresa sarà incamerata dal Comune in conto rimborso delle spese e dei danni di qualunque genere che esso dovrà incontrare.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione



ART. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 23 CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Viterbo.



Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

